



COMUNE DI VEDELAGO

Regolamento d'uso del giardino comunale di Villa Cappelletto

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 14.4.2003

Articolo 1

Il giardino di Villa Comunale Cappelletto costituisce il fulcro della Cittadella socio-culturale del Comune di Vedelago e persegue il fine di promuovere la funzione sociale, ricreativa e didattica che il verde assolve nell'ambito cittadino, garantendo il godimento di questo bene comune, integrato con la Biblioteca Civica, il teatro all'aperto, la sede dell'Associazione Amici della Musica, la sede della Pro Loco, della Mediateca Comunale, del Servizio Informacomunità e degli altri sportelli aperti dall'Amministrazione Comunale.

È uno spazio dedicato al riposo, allo studio, all'osservazione della natura, al gioco e al tempo libero, agli incontri interpersonali, allo spettacolo, all'arte e alle più diverse manifestazioni culturali.

Articolo 2

Nella fruizione del giardino, vanno garantite le caratteristiche e le strutture storico-artistiche, naturali e morfologiche del sito, salvaguardandolo da danni e manomissioni che ne compromettano l'aspetto, la funzione e la natura.

Articolo 3

La gestione degli spazi e la loro sorveglianza generale è affidata al Direttore della Biblioteca Centro Culturale, che esercita queste funzioni con l'indispensabile apporto di conoscenze, di competenze e di risorse dell'Ufficio Tecnico Comunale.

Il Direttore della Biblioteca Centro Culturale sorveglia la corretta fruizione del verde e del teatro all'aperto, riceve segnalazioni e suggerimenti da parte dei cittadini sulla conduzione e la cura dello spazio medesimo. Lo stesso assicura il corrente funzionamento gestionale dello spazio verde cui è preposto, segue l'effettuazione di programmi di conservazione del relativo patrimonio, segnala all'Amministrazione ogni esigenza di intervento straordinario e/o modifica strutturale del giardino.

Articolo 4

Al giardino è dato libero accesso nell'orario di apertura al pubblico secondo l'orario indicato nella tabella esposta al relativo ingresso. L'Amministrazione potrà nominare un apposito custode scelto anche eventualmente tra le realtà del volontariato, per garantire massimo sfruttamento e godimento dello spazio da parte della cittadinanza.

Articolo 5

Nel giardino è vietato l'accesso e la circolazione con veicoli, compresi i velocipedi (biciclette), ad eccezione delle categorie di seguito elencate alle quali è consentito il transito esclusivamente sui viali:

- a) motocarrozette per il trasporto di portatori di handicap;
- b) mezzi di soccorso;
- c) mezzi di vigilanza in servizio;
- d) mezzi di supporto allo svolgimento dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde e di strutture e manufatti in esso inseriti;
- e) mezzi destinati al carico/scarico merci, compagnie teatrali o ditte diverse impegnate negli spettacoli e nella manifestazioni culturali che hanno luogo nel teatro all'aperto.

Articolo 6

Le manifestazioni culturali, gli spettacoli, i rinfreschi effettuati in occasione di festività, ricorrenze, celebrazioni e matrimoni, sono consentiti esclusivamente negli spazi individuati dall'Amministrazione Comunale e previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale stessa, su parere conforme dell'Ufficio Tecnico.

Le domande di autorizzazione devono essere presentate all'Amministrazione Comunale, con un anticipo di trenta giorni rispetto alla data della manifestazione stessa. Il rilascio dell'autorizzazione comporta l'obbligo per il beneficiario di agire con la diligenza richiesta dalla natura dell'attività esercitata al fine di prevenire danni all'ambiente e comporta l'obbligo di totale ripristino dello spazio occupato. L'autorizzazione è, inoltre, subordinata all'eventuale pagamento di un corrispettivo, determinato annualmente dalla Giunta Comunale.

Chiunque sia responsabile di gravi inadempimenti non potrà ottenere il rilascio di autorizzazione per manifestazioni e spettacoli sul territorio Comunale per almeno 12 mesi.

Articolo 7

È vietato imbrattare, deturpare e rimuovere la segnaletica ed i manufatti presenti nel giardino, nonché far uso delle strutture e degli arredi in modo non conforme alla loro destinazione.

È vietato estirpare, tagliare o comunque danneggiare il tappeto erboso e le essenze arboree ed arbustive o scavare il terreno.

Articolo 8

Le attività consentite all'interno del giardino e del teatro all'aperto non possono svolgersi con l'emissione di suoni d'intensità superiore a quella stabilita dalle norme generali in materia e comunque tali da recare disturbo alla quiete e al riposo notturno.

Articolo 9

Nei giardino è vietato:

- raccogliere i fiori, i frutti e qualsiasi altra parte della vegetazione;
- asportare la terra;
- rimuovere e danneggiare i nidi e le tane;
- catturare e molestare gli animali;
- esercitare qualsiasi forma di attività venatoria propedeutica alla caccia;
- appendere agli alberi e agli arbusti strutture di qualsiasi genere, compresi i cartelli segnaletici;
- versare sul suolo sostanze inquinanti o nocive di qualsiasi tipo;
- introdurre nuovi animali senza l'assenso dell'Amministrazione Comunale;
- campeggiare, pernottare ed accendere fuochi;
- soddisfare le naturali necessità umane al di fuori delle apposite strutture;

- posizionare strutture fisse o mobili, senza le prescritte autorizzazioni;
 - il gioco del pallone e altri giochi simili, che rechino disturbo;
- È comunque vietato ogni altro comportamento che determini danni all'ambiente.

Articolo 10

Ogni qual volta gli spazi a verde saranno oggetto di trattamenti di antiparassitari e/o fitosanitari saranno temporaneamente interdetti al pubblico, previo avviso. Sarà data adeguata notizia degli eventuali interventi di derattizzazione.

Articolo 11

Nelle acque del canale presente all'interno del giardino sono vietate:

- l'ostruzione e la deviazione delle acque;
- l'alterazione delle acque con versamento di sostanze nocive di qualsiasi tipo, compresi i piccoli erbicidi;
- l'introduzione di animali acquatici.

Articolo 12

Nell'ambito del giardino sono individuati e delimitati in loco spazi verdi particolarmente curati destinati a colture e a verde ornamentale. In questi spazi è vietato l'accesso.

Articolo 13

Il gioco dei bimbi fino a 10 anni di età è consentito negli spazi verdi calpestabili e nelle aree attrezzate a tale scopo. Le attrezzature per il gioco possono essere utilizzate solo dai bambini di età non superiore a quella indicata sulle stesse. Il libero uso da parte dei bambini delle attrezzature e dei giochi è posto sotto la sorveglianza e responsabilità delle persone che li hanno in custodia. Nelle aree attrezzate di limitate dimensioni, destinate al gioco o alle attività ricreative dei bambini al di sotto dei 10 anni è vietato l'accesso ai cani.

Articolo 14

I cani devono essere condotti al guinzaglio. È comunque vietato condurre i cani in modo da porre in pericolo l'incolumità delle persone e degli altri animali.

Gli Agenti di Vigilanza possono, qualora ravvisino pericolo per la pubblica incolumità, disporre l'immediato allontanamento dal giardino di cani, ovvero ordinare ai proprietari l'uso congiunto della museruola e del guinzaglio.

I proprietari dei cani o le persone che li hanno in custodia devono asportare gli escrementi degli animali loro affidati utilizzando le apposite palette e contenitori reperibili all'ingresso del giardino. È vietato abbandonare cani o altri animali nel giardino ed introdurre i cani nel canale.

Articolo 15

All'interno del giardino potrà essere collocato un chiosco-bar che, oltre ad offrire le tradizionali attività commerciali, è punto di ritrovo e di aggregazione in grado di prevenire direttamente o indirettamente atti di vandalismo e di degrado. Il personale che lo gestisce assicura un servizio di vigilanza, di pulizia e di piccola manutenzione del giardino stesso e offre collaborazione nell'organizzazione delle attività culturali organizzate all'interno del giardino, ai sensi un'apposita convenzione.

Articolo 16

Il muro che confina con la proprietà attualmente della scuola materna sarà messo a disposizione di giovani artisti desiderosi di esprimere la propria creatività pittorica. La disponibilità sarà disciplinata dall'Assessorato alla Cultura. All'interno del giardino saranno delimitati, con apposita segnaletica, degli spazi per l'allestimento di mostre di scultura e la realizzazione di opere di scultura. Le opere realizzate od ospitate saranno opportunamente collocate onde evitare danni alle stesse o alle persone che frequentano il giardino.

Articolo 17

Decorso un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento e successivamente ogni 2 anni, il Capo Settore Servizi Socio-Culturali, sentiti i Responsabili dei Settori Lavori Pubblici e Urbanistica, gli organi di Vigilanza e le Associazioni, ne verifica l'applicazione e propone le eventuali modifiche, anche in rapporto ad eventuali indicazioni pervenutegli da parte dei cittadini.

Articolo 18

Il presente Regolamento integra il "Regolamento d'uso dei beni ed impianti comunali" approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 86 del 06.08.1987.

Articolo 19

Le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento, salvo diversa disposizione di legge, sono punite con sanzioni amministrative pecuniarie da € 25,00 a € 500,00, come previsto dall'articolo n. 7 bis del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, introdotto dall'art. 16 della L. 16.1.2003 n. 3, con la procedura prevista dalla legge 24.11.1981, n. 689.

Alla sanzione amministrativa pecuniaria consegue, inoltre, il pagamento di eventuali danni materiali arrecati a strutture e attrezzature; in caso di gravi comportamenti e di continue reiterazioni di violazioni, può essere prevista la sospensione o l'esclusione dall'accesso al giardino.

→

→